



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

RAVENNA

48123 RAVENNA - Via Teseo Guerra, 15 - tel. 0544/443011 - fax 0544/447498 - e mail: cpravenna@mit.gov.it - sito web: www.guardiacostiera.it /ravenna

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 25/2015

Il Capo del Circondario Marittimo di Ravenna:

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";
VISTI gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
VISTA la Legge regionale 31 maggio 2002, n° 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale", e successive modifiche;
VISTA la nota circolare n. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A - 1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
VISTA la nota Circolare prot. n. 82/022468/I in data 03 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
VISTA la nota Circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Ordinanza Balneare - Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento";
VISTO il Dispaccio prot. n° 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento "compatibilità tra attività nautiche: disciplina";
VISTO il Dispaccio n° M_TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) "uniformità nella disciplina delle attività marittime";
CONSIDERATO che i litorali del Circondario Marittimo di Ravenna sono formati in gran parte da coste basse con spiagge estese, intervallate in alcuni tratti da pennelli, prospicienti zone di mare con fondali sabbiosi di limitata profondità, che degradano lentamente verso il largo, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare; l'Ordinanza n°34/2014 in data 28.04.2014 avente ad oggetto: "Disciplina della navigazione in prossimità della costa - Zone di mare interdette alla navigazione", con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172, disciplina i limiti di navigazione nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Ravenna, che comprende i litorali dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna e Cervia/Milano Marittima;
VISTA la propria Ordinanza n° 35/2014 in data 30.04.2014 con la quale è stato approvato il "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Ravenna";
VISTE le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9 comma 2° della Legge n. 172/2003 su richiamata;
VALUTATE le osservazioni formulate nel corso delle riunioni tenutesi rispettivamente in data 27.10.2014 e 09.03.2014 presso la sede della Capitaneria di Porto di Ravenna e delle successive comunicazioni pervenute da parte delle categorie ed Enti interessati;
RAVVISATA la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, posti in capo a questa Autorità marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Ravenna, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Ravenna e Cervia/Milano Marittima;
RITENUTO OPPORTUNO modificare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturite dall'esperienza specifica nel settore;
VISTI gli articoli 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;

ORDINA

Articolo 1 (zone di mare riservate ai bagnanti)

- 1.1 Durante la "stagione balneare", lo specchio acque prospiciente il litorale di giurisdizione è riservato alla balneazione. La Regione Emilia Romagna, con proprio provvedimento, stabilisce l'ampiezza della zona di mare, nonché i limiti temporali in cui esso è sottratto ai pubblici usi del mare.
- 1.2 Gli specchi acque di cui sopra, a cura dei concessionari di strutture balneari o dei Comuni rivieraschi per quelli antistanti spiagge libere, sono segnalati in conformità alle prescrizioni impartite dalla medesima Regione.
- 1.3 I soggetti indicati al precedente punto 1.2 sono tenuti, altresì, ad indicare la presenza di eventuali fattori di rischio per la sicurezza dei bagnanti, nei modi stabiliti dalla Regione stessa.

Articolo 2 (zone di mare vietate alla balneazione)

La balneazione è permanentemente VIETATA:

- a) nei porti;
- b) nel raggio di metri 150 da ostruzioni e/o moli dell'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo;
- c) all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio autorizzati ed opportunamente segnalati;
- d) entro 100 metri dalle scogliere in costruzione o in corso di sistemazione;
- e) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili e/o passerelle di attracco delle navi da passeggeri, per un raggio di 50 metri da essi;
- f) nelle foci, nei canali e corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;
- g) entro 100 metri dalle tubazioni e dalle condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli a cura del rispettivo concessionario, nonché dalle foci di corpi idrici superficiali;
- h) in tutte le altre zone di mare permanentemente o temporaneamente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità comunali o di altra Autorità competente ai sensi della vigente normativa.

Articolo 3 (servizio di salvataggio)

- 3.1 I titolari delle strutture balneari per le aree in concessione ed i Comuni, per le aree destinate alla libera fruizione, devono assicurare il servizio di salvamento, di cui al corrispondente articolo dell'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna, nei periodi e con le indicazioni fornite dalla medesima Regione.
- 3.2 Il servizio di salvamento deve rispondere alle modalità indicate ai punti che seguono ed è censito dall'Autorità marittima ai fini della locale organizzazione S.A.R. (Search and Rescue). A tal fine, i relativi piani di salvamento definitivi, completi degli elaborati grafici utili per l'individuazione dei soggetti coinvolti, devono essere trasmessi - a cura dei Comuni rivieraschi e muniti del prescritto visto di approvazione - anche all'Autorità marittima per le finalità istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto.
- 3.3 Nel caso in cui la Civica amministrazione non possa provvedere ad attivare il servizio di salvataggio previsto dal precedente punto 3.1, contestualmente all'apposizione sulle relative spiagge di adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (redatta nelle lingue maggiormente conosciute dai frequentatori della spiaggia e/o della struttura balneare) con la dicitura "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO", dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità marittima.
- 3.4 Nei periodi di cui al precedente punto 3.1 i concessionari di strutture balneari devono:
 - a) attivare il servizio di salvamento. A tal fine è fatto obbligo, ai medesimi soggetti, di predisporre e posizionare, in prossimità dell'accesso, idonei cartelli, nelle lingue maggiormente conosciute dai frequentatori della spiaggia e/o della struttura balneare, indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio in parola;
 - b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti, copia della presente Ordinanza;
 - c) qualora a giudizio del responsabile del servizio collettivo di salvataggio, ovvero, in assenza di tale servizio collettivo, dal concessionario, le condizioni meteo marine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, dovrà essere issata su apposito pennone ben visibile una Bandiera Rossa indicante "Balneazione Pericolosa";
 - d) anche ai fini di cui al precedente punto sub c), il piano collettivo di salvataggio, ove predisposto, deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità. Al responsabile dell'organizzazione compete anche l'onere di indicare tempestivamente lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi.
- 3.5 Ciascuna postazione di salvataggio è segnalata da apposito pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale potrà essere issata:
 - BANDIERA BIANCA - indicante la regolare attivazione della postazione;
 - BANDIERA ROSSA - indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio.Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio, ovvero su ordine del concessionario dello stabilimento balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo. Su ciascun pennone, come in ogni stabilimento balneare, deve essere affisso un idoneo cartello indicante in italiano, inglese, francese e tedesco, il significato delle bandiere.
- 3.6 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all'attività di salvamento, deve essere lasciata obbligatoriamente libera da ogni impedimento all'accesso al mare.
- 3.7 Ad ogni postazione di salvataggio deve essere preposto un assistente bagnanti munito di idoneo brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento, dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) o dalla FISA (Federazione Italiana Salvamento Acquatico).
- 3.8 L'assistente bagnanti deve:
 - indossare l'apposita tenuta di colore rosso, o rosso e giallo, indicante la qualifica;
 - essere impiegato per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato, facente parte dell'organizzazione del servizio attivato ai sensi del precedente punto 3.4 lett. a);
 - tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, o gestore, all'Autorità marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua;
 - stazionare, nella postazione di salvataggio durante l'orario di apertura degli stabilimenti ed entrare in acqua con il battello di salvataggio ogni qual volta che le condizioni del mare e l'affluenza dei bagnanti lo rendano opportuno; solo in tale ultimo caso e, previo utilizzo di idoneo pantaloncino/slip identificativo recante la scritta "SALVATAGGIO", l'assistente bagnanti è esentato dall'utilizzo della maglietta.
- 3.9 Ogni postazione di salvataggio deve essere ubicata su idonea piattaforma di osservazione, sopraelevata dal piano spiaggia in maniera adeguata, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti.
- 3.10 L'assistente bagnanti deve essere dotato - a cura dei titolari degli stabilimenti balneari o, in caso di servizio di salvataggio collettivo, a cura del rappresentante dell'associazione che organizza il servizio - delle seguenti dotazioni, che devono essere mantenute in stato di piena efficienza:

- pinne, coltello e cima di traino con moschettoni;
- stacco di massa di scorta;
- fischietto, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora e apparato radio di comunicazione VHF marino.

Il conduttore della moto d'acqua deve indossare:

- casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti dalla Federazione Italiana Motonautica;
- scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
- giubbotto di salvataggio.

Nel caso di presenza di una moto d'acqua, la valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per l'intervento di salvataggio è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di salvamento, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza dalla costa del pericolante, presenza di bagnanti, caratteristiche dei luoghi per la presenza di scogliere o di altre strutture, ecc. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti. Al di fuori degli interventi di salvataggio, per la partenza e l'arrivo da e per la battigia, i conduttori delle moto d'acqua sono tenuti ad utilizzare i corridoi di lancio/atterraggio posizionati, nel rispetto delle prescritte autorizzazioni, in prossimità delle torrette del salvataggio.

Articolo 4 (disciplina particolare degli stabilimenti balneari)

Ogni concessionario titolare dovrà porre in massimo risalto il NUMERO BLU 1530 per le emergenze in mare. Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità marittima componendo il numero telefonico 1530, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile. Considerata la delicatezza ed importanza del servizio, i concessionari dovranno sensibilizzare i propri utenti a servizi di tale natura unicamente per le effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare reali o interventi urgenti. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o alle Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti le rispettive attività.

Articolo 5 (prescrizioni particolari)

Per quanto concerne l'effettuazione di attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'ordinanza di questa Capitaneria di Porto n° 35/2014 del 30.04.2014, recante il "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Ravenna"; Nella zona di mare riservata alla balneazione il transito di unità navali è disciplinato dal Capo del Compartimento Marittimo di Ravenna con Ordinanza n. n° 34/2014 del 28.04.2014 in premessa citata, che si riporta in stralcio in calce al presente provvedimento di cui è parte integrante.

Articolo 6 (disposizioni finali)

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Ravenna, dell'Ufficio Locale Marittimo di Cervia e con l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/ravenna. I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
- degli artt. 53 e 55 del D.Lgs. 18.07.2005, n. 171;
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D.Lgs. 09.01.2012, n. 4;
- degli artt. 650, 673 del Codice Penale.

Ordinanza n. 34/2014 in data 30.04.2014 del Capo del Compartimento Marittimo di Ravenna.

... omissis ...

Articolo 1

(Divieto di navigazione in prossimità della costa)

Durante la "stagione balneare", così come definita annualmente dalla Regione Emilia Romagna con propria Ordinanza Balneare, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Ravenna, che si estende dal territorio del Comune di Cesenatico escluso alla foce del Po di Goro, la fascia di mare sino a 500 (cinquecento) metri dalla costa è interdetta alla navigazione a motore e/o a vela.

Articolo 2 (Istituzione della fascia di rispetto)

1. Ove la Regione Emilia Romagna e/o i Comuni rivieraschi dispongano limiti delle zone di mare riservate alla balneazione inferiori a 500 (cinquecento) metri, la fascia di mare compresa tra tali limiti ed i 500 metri dalla costa, è considerata "fascia di rispetto", interdetta alla navigazione a vela e/o motore, nonché all'ormeggio/stazionamento ed ancoraggio di unità navali, ad eccezione di quelle appartenenti alle forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare i campionamenti delle acque.

2. I comandanti/conduuttori delle singole unità navali, sono responsabili delle dotazioni delle rispettive unità e delle attrezzature/apparecchiature di sicurezza e marinaresche di bordo necessarie per il tipo di navigazione che intendono effettuare.

Articolo 3 (Corridoi di lancio/atterraggio)

1. L'attraversamento a motore e/o a vela della fascia di mare per una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla costa, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati dagli Uffici dei Comuni di riferimento, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.

2. Al di fuori dei predetti corridoi di lancio/atterraggio, l'attraversamento della fascia di mare di cui al precedente Punto 1 del presente articolo, è consentito alle sole unità da diporto di piccola stazza, di lunghezza "fuori tutto" non superiore a 6 (sei) metri, che navigano a remi con apparato propulsivo sollevato, e che comunque in relazione alle caratteristiche tecnico - costruttive ed alle dotazioni possedute, siano effettivamente idonee ad essere condotte a remi.

3. Fatto salvo quanto stabilito ai Punti 1 e 2 del presente articolo, lo stazionamento, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio a vario titolo nella fascia di mare sino a 500 (cinquecento) metri dalla costa, anche se in prossimità dei corridoi di lancio/atterraggio, è consentito alle sole unità da diporto sumentionate, aventi i requisiti sopra indicati, regolarmente autorizzate dall'Ente territoriale/locale competente.

4. Le caratteristiche, i divieti, gli obblighi e le condizioni di utilizzo dei corridoi di lancio/atterraggio, nonché la sosta, l'ancoraggio, l'ormeggio/stazionamento in prossimità di essi di natanti diversi da quelli indicati al precedente Punto 3 sono disciplinate dal Capo del Circondario Marittimo con apposita Ordinanza.

Articolo 4 (Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione)

Fermi restando i divieti di navigazione di cui agli articoli 1 e 2, durante la stagione balneare su indicata, le unità navali a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 500 (cinquecento) ed i 1000 (mille) metri dalla spiaggia, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

... omissis ...

Ravenna, il 30 aprile 2015

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Giuseppe MELI

ELENCO DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento

NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE	
In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il "Numero Blu" gratuito 1530 o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Ravenna o di Cervia ai numeri 0544/443011 - 0544/72355	
DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA VIII° CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0544/443011
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI CERVIA	CANALE 16 VHF/FM (ascolto 08,00/18,00) tel. 0544/72355
STAZIONE RADIO COSTIERA: "RAVENNA RADIO"	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24)
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO GARIBALDI	CANALE 16 VHF/FM (ascolto 08,00/18,00) tel. 0533/327141
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CENENATICO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto 08,00/20,00) tel. 0547/80028
CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0541/50121 - 0541/50228 - 0541/50211
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 041/5508211
URGENZA/EMERGENZA SANITARIA	118
COMUNE DI RAVENNA	tel. 0544/482880
COMUNE DI CERVIA	tel. 0544/979191
POLIZIA MUNICIPALE DI RAVENNA	tel. 0544/219219 - tel. 0544/482999
POLIZIA MUNICIPALE DI CERVIA	tel. 0544/979251
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	113
GUARDIA DI FINANZA	117
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (h 24)	115
CAMERA IPERBARICA (RAVENNA)	tel. 0544/500152
CAMERA IPERBARICA (BOLOGNA)	tel. 051/19980426 - 051/19982562

